

# **SUPER – IPER**

# **AMMORTAMENTI**

Introduzione – proroga – nuovi iper  
ammortamenti

- La disposizione si applica, quindi, a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
- L'applicazione della norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell'IRAP.

- Il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in *leasing*, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

- Rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

- Secondo il citato comma 91, la maggiorazione del 40 per cento riguarda solo i beni
- *materiali*
- *strumentali*
- *nuovi*

- **Attenzione alle spese effettuate su beni di terzi:**
- Spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa,
- Sono agevolabili solo i beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità
- Es. beni che al termine del periodo di locazione o di comodato possono essere rimossi dall'utilizzatore
- Es. beni che possono avere una possibilità d'utilizzo a prescindere da dove sono installati.

- OIC 24 Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi
- A.22 I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le Immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza.

- Esclusioni:
- beni materiali il cui coefficienti di ammortamento è inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- i particolari beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016, ossia i beni indicati nella tabella 1.



- Ambito temporale:
- la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati “*dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016*”.
- L’art. 1 comma 8-13 della legge 11/12/2016 n. 232 (stabilità 2016) proroga per tutto il 2017 e a certe condizioni anche fino al 30/6/2018

- Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
- Per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato.

- La deduzione fiscale avrà effetto conformemente a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, del TUIR, e cioè solo “a partire dall'esercizio di
- entrata in funzione del bene”.

- Esempio:
- Una impresa acquista un macchinario che viene consegnato il 30 dicembre 2016 ed entra in funzione il 2 gennaio 2017.
- Pertanto:
- - il diritto al beneficio matura: la finestra temporale è rispettata.
- - la maggiorazione può essere fruita solo dal periodo d'imposta 2017.

- Modalità di fruizione del beneficio:
- La maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile
- Come si conteggia?
- In base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio

- Cumulabilità del beneficio in esame con altre misure di favore.
- Le disposizioni legislative sul superammortamento non recano alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto.
- Si ritiene fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

- La maggiorazione del costo vale esclusivamente con “*riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento*”.
- Non rileva quindi ad altri fini
- Es. per il calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.

- Acquisto in proprietà per un costo pari ad euro 10.000.
- Coefficiente di ammortamento 20 per cento.
- Entra immediatamente in funzione
- Maggiorazione euro 4.000 (40% di 10.000)
- quota di ammortamento “aggiuntiva” annua euro 800 (20% di 4.000).



Anno	Amm.to c/e	Amm.to fiscale	+ 40% fiscale
2016	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 400,00
2017	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 800,00
2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 800,00
2019	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 800,00
2020	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 800,00
2021	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 400,00
Totale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00



**IPER**

# **AMMORTAMENTI**

Introduzione

- 1) **Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito**
- **tramite opportuni sensori e azionamenti.**
- ● macchine utensili per **asportazione**
- ● macchine utensili operanti con **laser** e altri processi a flusso di energia
- ● macchine **utensili e impianti** per la realizzazione di prodotti mediante la **trasformazione** dei materiali o delle materie prime
- .....
- ● **magazzini** automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

- **Caratteristiche per Iper ammortamento 250%:**
- ● controllo per mezzo di **CNC** e/o **PLC**
- ● **interconnessione** ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- ● **integrazione** automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- ● **interfaccia tra uomo e macchina** semplici e intuitive
- ● rispondenza ai più recenti **standard** in termini di **sicurezza**, salute e igiene del lavoro

- Le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici”:
- ● sistemi di tele-manutenzione e/o tele-diagnosi e/o controllo in remoto
- ● monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
- ● caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
- ● dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti
- ● filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.


- **2) Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità**
- **3) Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0**

- Attenzione
- Per beneficiare dell'Iper ammortamento bisogna attestare le caratteristiche di cui sopra:
- Mediante autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000;
- perizia giurata qualora il costo del bene superi 500.000 euro.



- **ATTENZIONE ALLE  
RESPONSABILITÀ PENALI**





# ODCEC di Cuneo

---

CCIAA Cuneo - 20/1/2017 - Nicola Gaiero - ODCEC Cuneo